

## COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DEL 13/03/2024

### COMMISSIONE DISCIPLINARE FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare n. 17/2023 avente ad oggetto *“Segnalazione della società TRE FIORI in ordine al comportamento tenuto dal calciatore Adami Adam Martins in occasione del suo trasferimento dalla società Tre Fiori alla società Pietracuta ASD affiliata alla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2023 – 2024”*.

La Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, costituita dall'avv. Alberto Albertini, quale Presidente, dall'avv. Alessandro Stolfi e dal Dott. Marco Stefanelli, quali Membri, dopo essersi riunita il giorno 22 febbraio 2024 per il dibattimento, ha adottato nei termini di Regolamento la seguente decisione in merito al deferimento del Procuratore Federale della F.S.G.C., a carico del signor **Adami Martins Adam**.

#### **Il deferimento:**

Con provvedimento del giorno 06 febbraio 2024, il Procuratore Federale della F.S.G.C. ha deferito a questa Commissione:

il signor **Adami Martins Adam**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società S.S. TRE FIORI F.C.,

#### **per rispondere:**

della violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Disciplina della F.S.G.C., anche in relazione all'art. 81, comma 1 del Regolamento Organico della F.S.G.C., per avere tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale sportiva nel rapporto con la società Tre Fiori, per non avere rispettato il vincolo di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024 e le correlate pattuizioni contenute nell'accordo stipulato con la medesima società in data 25.05.2023, decidendo, nonostante il vincolo in essere con la società Tre Fiori, di tesserarsi nel mese di agosto 2023 per la società Pietracuta A.S.D. affiliata F.I.G.C.

#### **La memoria difensiva.**

Con provvedimento della Commissione in data 06 febbraio 2024, visto il deferimento di cui al provvedimento della Procura Federale del giorno 06 febbraio 2024 e verificata l'avvenuta notifica dell'atto di contestazione e degli addebiti mediante comunicazione via mail, è stata fissata per il giorno 22 febbraio 2024 l'udienza per il dibattimento.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l'incolpato signor Adami ha fatto pervenire memoria difensiva, ove è stata affermata l'assoluta irrilevanza disciplinare delle condotte contestate e l'assenza di precedenti analoghi o simili. In particolare, la difesa del signor Adami, nel mentre non ha contestato i fatti così come ricostruiti dalla Procura Federale, ha eccepito:

- che il trasferimento del calciatore Adami Martins Adam dalla società sammarinese S.S. Tre Fiori F.C. alla società Pietracuta A.S.D., affiliata F.I.G.C., si era perfezionato nel rispetto della normativa FIFA vigente, con lo svincolo per il trasferimento all'estero in data 07/08/2023, e ciò nel pieno rispetto dei *riferimenti normativi FIFA (art. 9, comma 1, dell'RSTP FIFA) e F.S.G.C. applicabili al caso di specie, dal momento che il Sig. Martins, in primis, non è un professionista e, pertanto, non soggiace alla regolamentazione FIFA in tema di breach of contract e, in ogni caso, non ha tenuto un comportamento integrante una responsabilità disciplinare ai sensi della normativa F.S.G.C., atteso il rispetto delle tempistiche e delle modalità del transfer previste dalle disposizioni federali;*

- che il signor Adami non ha dunque fatto altro che agire entro il perimetro consentito dalle prescrizioni di settore, facendo legittimo affidamento circa la possibilità giuridica – accordata dalla regolamentazione FIFA – di trasferirsi in una compagine italiana;

- che, pertanto, avendo il calciatore agito in conformità alla normativa FIFA allorquando si è trasferito nella compagine romagnola, da siffatta condotta non può derivare in capo allo stesso alcuna responsabilità disciplinare rilevante;

- che la contestazione elevata nei confronti del signor Adami rappresenta un *unicum* nel panorama dilettantistico di riferimento, che, se accolta, metterebbe a serio rischio l'uniformità applicativa della normativa e dei regolamenti di settore.

La stessa difesa ha quindi concluso richiedendo in via principale il rigetto del deferimento, con proscioglimento da tutti gli addebiti contestati ed in via graduata, in caso di accoglimento del deferimento, di irrogare la sanzione in misura inferiore al minimo edittale.

### **Il dibattito.**

Al dibattito, fissato per il 22 febbraio 2024, sono comparsi:

- il Procuratore Federale della F.S.G.C. avv. Angela De Michele ed il Vice Procuratore Federale della F.S.G.C. avv. Alberta Amadori;
- l'avv. Nicola Bellofatto, legale del signor Adami Martins Adam in sostituzione del collega avv. Maurizio Angelucci.

La Commissione ha inviato la Procura Federale ad illustrare il deferimento ed a formulare le proprie richieste sanzionatorie.

### **Le richieste della Procura.**

La Procura Federale si è innanzitutto richiamata al proprio atto di deferimento del giorno 06 febbraio 2024 ed agli atti di indagine acquisiti al fascicolo.

La stessa Procura Federale si è quindi soffermata sulle argomentazioni difensive avanzate dalla procura del signor Adami, la quale aveva sostenuto, *in primis*, l'assoluta irrilevanza sotto il profilo disciplinare delle condotte contestate al proprio assistito ed *in secundis* l'assenza di precedenti analoghi o similari.

Con riferimento alla prima eccezione, ovvero in merito a quanto affermato dalla difesa del signor Adami laddove veniva sostenuto che nessuna condotta rilevante sotto il profilo disciplinare poteva essere contestata al proprio assistito, atteso che lo stesso aveva rispettato le tempistiche e le modalità del transfer internazionale previste dalla normativa FIFA e dalle norme federali, la Procura Federale ha sottolineato che il presente procedimento disciplinare non ha ad oggetto la procedura del transfer, non verte sul rispetto o meno delle tempistiche e delle modalità del transfer previste dalla normativa FIFA e dalle norme federali, ma ha ad oggetto il comportamento sleale e scorretto e non improntato a lealtà e collaborazione sportiva con la società tenuto dal signor Adami, il quale pochi giorni prima della richiesta del transfer internazionale aveva riconfermato il suo tesseramento con la società Tre Fiori per la stagione successiva.

Secondo la Procura Federale e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito, la questione qui in analisi non poteva essere quindi valutata sul *legittimo affidamento circa la possibilità giuridica – accordata dalla regolamentazione FIFA – di trasferirsi in una compagine italiana*.

Il deferimento *de quo* verte, sempre secondo la Procura Federale, sul fatto oggettivo della lesione del legittimo affidamento che il comportamento del calciatore ha ingenerato nella società Tre Fiori, la quale con la firma del contratto di rimborso economico e con il tesseramento depositato presso la F.S.G.C. per la stagione 2023/2024 confidava legittimamente di poter contare sulle prestazioni sportive del signor Adami.

La Procura Federale ha quindi asserito che al caso *de quo* è indubbia l'applicazione della clausola generale del principio di lealtà, probità, rettitudine nonché correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale, ed ha richiamato sul punto le seguenti recenti pronunce emanate dalle autorità di giustizia

sportiva della vicina Italia, sul presupposto che le norme che vanno a prevedere e disciplinare, nei due ordinamenti, i superiori principi sono state formulate in maniera pressoché analoga: - Decisione Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello N. 53 2021/2022; - Decisione Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello N. 10 2020/2021; - Parere del Collegio di Garanzia dello Sport CONI N. 5/2017; - Decisione Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello N. 63/2022.

La Procura Federale ha quindi ribadito che il signor Adami con la sua condotta ha violato il principio di affidamento, di lealtà e collaborazione sportiva in danno della società Tre Fiori, anche alla luce di quanto disposto dagli Artt. 40 e 41 del Regolamento Organico della F.S.G.C., che regolamentano la materia dello svincolo "per accordo", disciplinandone le tempistiche e le modalità.

Sul secondo argomento difensivo, ovvero sulla assenza di precedenti analoghi o similari, nonostante siano numerosissimi i trasferimenti di calciatori, i quali decidono di cambiare squadra anche all'ultimo momento, a seconda delle offerte ricevute, la Procura Federale ha ribadito che il deferimento di cui si discute non riguarda la possibilità giuridica di ottenere o meno un transfer internazionale. Secondo la Procura Federale questa possibilità è indubbia per tutti i calciatori dilettanti ed è stata prevista e normata dalla FIFA e dai regolamenti federali, ma non è l'oggetto del presente deferimento, in questa sede si discute infatti del "comportamento del signor Adami che prima si tesserava con la società Tre Fiori e qualche giorno dopo chiede il transfer". "Il transfer è legittimo ma non è legittimo prima accordarsi con la propria società di appartenenza e dopo qualche giorno chiedere ed ottenere un transfer internazionale".

Passando alle richieste sanzionatorie, la Procura Federale ha concluso chiedendo a carico del signor Adami Martins Adam, all'epoca di fatto calciatore tesserato della Società Sportiva Tre Fiori F.C., per la violazione di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina della F.S.G.C., anche in relazione all'art. 81, comma 1, del Regolamento Organico della F.S.G.C., la sanzione di mesi 2 di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza, ai sensi dell'art. 28, comma 1, n. 7, Reg Disciplina, che prevede la squalifica a tempo determinato in ambito federale, con richiesta espressa di estensione di tale sanzione in ambito UEFA e FIFA ed in particolare in ambito F.I.G.C., così come previsto dallo stesso articolo.

### **Le richieste del deferito.**

L'avv. Nicola Bellofatto, legale del signor Adami Martins Adam, dopo essersi richiamato alla memoria difensiva depositata in atti, ha sottolineato come la Procura Federale nel contestare al proprio assistito la violazione dell'art. 1, comma 2, del

Regolamento Disciplina [norma speculare dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.] ha però mancato di sussumere il comportamento concreto del signor Adami nella fattispecie.

Secondo la difesa del signor Adami, il Procuratore Federale ha sì illustrato tutta una serie di casi decisi da organi di giustizia sportiva italiana rilevanti sotto il profilo della violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., ma, di fatto, quello che è emerso è semplicemente che il principio di lealtà, di probità e di rettitudine è un principio autosufficiente e che deve essere adeguatamente protetto in ambito sportivo. La Procura Federale, secondo la difesa del signor Adami, avrebbe però dovuto citare precedenti giurisprudenziali riguardanti condotte identiche o analoghe a quelle contestate al proprio assistito e ritenute rilevanti sotto il profilo della violazione del principio di lealtà, cosa che non è stata fatta per un semplice motivo: non ci sono precedenti giurisprudenziali; giungendo quindi alla conclusione che il principio di lealtà è una fattispecie troppo ampia da poter prendere in considerazione senza richiamare dei precedenti che siano afferenti al caso in questione.

Il dato più importante, secondo l'avv. Bellofatto, è che la Procura Federale dice che nessuno ha messo in dubbio la liceità e la legittimità del trasferimento alla luce delle regole della FIFA, però leggendo l'atto di deferimento sarebbe emerso qualcosa di diverso.

Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla Procura Federale, la quale avrebbe contestato al deferito la violazione del vincolo di tesseramento, in quanto il signor Adami dopo aver rinnovato il proprio vincolo di tesseramento avrebbe poi deciso di non rispettarlo più qualche giorno dopo, ha messo in evidenza come, in realtà, il signor Adami aveva sottoscritto un accordo economico, che è cosa ben diversa dal tesseramento, il 25 maggio e dopo qualche mese, dopo aver ricevuto una proposta dalla Società Pietracuta, aveva verificato se poteva o meno trasferirsi nella nuova squadra, ricevendo risposta positiva e rassicurazione dalla società Tre Fiori sulla possibilità del trasferimento.

Il signor Martins, solo dopo aver ricevuto rassicurazione dalla società Tre Fiori sulla possibilità di trasferimento, aveva quindi deciso di trasferirsi alla società U.S. Pietracuta A.S.D. sulla base del regolamento UEFA, che lo consente.

Nel momento in cui si è perfezionato il trasferimento, ha affermato la difesa del signor Adami, non vi è stata dunque alcuna violazione del vincolo di tesseramento dal momento che il transfer si è perfezionato successivamente, il 7 agosto 2023, tramite l'ufficio della F.S.G.C.

Lo stesso avvocato ha quindi evidenziato che, poiché il mercato estivo si sarebbe chiuso un mese più tardi, la Società Sportiva Tre Fiori F.C avrebbe avuto tutto il tempo per poter sostituire il calciatore e pertanto la Società non era stata in alcun modo danneggiata dal comportamento tenuto dal signor Adami.

La difesa del signor Adami ha quindi chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati in quanto le contestazioni risultano troppo generiche e non circoscritte ad una fattispecie specifica, o comunque, in via gradata, che venisse irrogata la sanzione minima prevista dal Regolamento Disciplina della F.S.G.C.

Alla difesa del signor Adami, ha replicato brevemente la Procura Federale sottolineando come il caso oggetto di questo deferimento non possa essere circoscritto ad una semplice "questione economica", ma rappresenti una fattispecie importante che potrebbe costituire un precedente fondamentale, dal momento che spetta alla F.S.G.C. tutelare le società sportive ad essa affiliate non consentendo ai tesserati di quest'ultime di violare i vincoli contrattuali presi e il principio di lealtà sportiva. Il processo sportivo, ha aggiunto il Procuratore Federale, si costruisce su fatti e non sulla base di precedenti, questi ultimi hanno tuttavia un ruolo fortemente significativo in quanto testimoniano come il principio di lealtà sportiva si applichi a tutti i casi in cui il comportamento di un tesserato (*comportamento sleale a fronte della firma di un tesseramento in questa circostanza*) possa ledere la società di appartenenza, non essendo necessaria, pertanto, la presenza di un precedente (fattispecie di caso specifico) identico.

Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattito.

#### **La decisione e i motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti del procedimento disciplinare n. 17/2023, rileva quanto segue:

il signor Adami Martins Adam, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società S.S. TRE FIORI F.C., è stato deferito dalla Procura Federale, con proprio provvedimento del 06 febbraio 2024, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina della F.S.G.C., anche in relazione all'art. 81, comma 1, del Regolamento Organico della F.S.G.C.

Più precisamente la Procura Federale ha deferito il signor Adami Martins Adam per avere tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale sportiva nel rapporto con la società Tre Fiori, per non avere rispettato il vincolo di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024 e le correlate pattuizioni contenute nell'accordo stipulato con la medesima società in data

25.05.2023, decidendo, nonostante il vincolo in essere con la società Tre Fiori, di tesserarsi nel mese di agosto 2023 per la società Pietracuta A.S.D. affiliata F.I.G.C.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Questa Commissione, *in primis*, ritiene opportuno fugare ogni e qualsiasi dubbio sull'oggetto del presente procedimento disciplinare.

Il signor Adami non è stato deferito dalla Procura Federale per presunte violazioni della normativa FIFA e dei regolanti federali vigenti in materia di transfer internazionale. Trattandosi di calciatore non professionista, la procedura di transfer internazionale richiesta dal signor Adami si è perfezionata nel rispetto della normativa vigente, senza che nessuna contestazione rilevante sotto il profilo disciplinare possa essere legittimamente sollevata nei confronti dello stesso calciatore.

Ciò che viene contestato al signor Adami è l'aver tenuto un comportamento contrario ai principi di lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale sportiva nel rapporto con la società Tre Fiori e l'aver quindi violato l'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina della F.S.G.C., anche in relazione all'art. 81, comma 1, del Regolamento Organico della F.S.G.C.

Dall'esame degli atti di indagine acquisiti al fascicolo, la condotta tenuta dal signor Adami nei confronti della società Tre Fiori viola, ad avviso di questa Commissione, l'articolo 81 del Regolamento Organico laddove viene stabilito che i **calciatori ... sono altresì tenuti all'osservanza di eventuali accordi quadro definiti tra le rispettive rappresentanze (ASC e ASAC) e la F.S.G.C. e di ogni legittima pattuizione contenuta negli accordi individuali**, ma ancor prima e maggiormente viola i principi sanciti dall'art. 1, comma 2, Regolamento Disciplina che recita testualmente: **"I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti all'osservanza della normativa e degli atti federali, nonché delle norme FIFA e UEFA e devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui agli artt. 27 e 28 del presente Regolamento, ove applicabili e non diversamente stabilito dalle norme del presente Regolamento"**.

Dall'esame degli atti, risulta infatti ampiamente provato *per tabulas*:

- che il signor Adami è stato tesserato come calciatore per la società Tre Fiori nelle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023 (aff. pag. 39);
- che il signor Adami è stato tesserato come calciatore per la società Tre Fiori **nella stagione sportiva 2023/2024 dal giorno 11 giugno 2023 al giorno 7 agosto 2023** (dal 4 luglio 2023 al 21 luglio 2023 è stato ceduto in prestito alla società S.S. Cosmos) (aff. pag. 39);

- che il signor Adami in data **25 maggio 2023** ha sottoscritto con la società Tre Fiori un **accordo economico valido per la stagione sportiva 2023/2024**, che prevedeva testualmente, fra le altre pattuizioni, che: “L’incarico è a tempo determinato, e pertanto fino alla stagione agonistica 2023 – 2024” e che “L’incaricato si obbliga ad osservare il principio di lealtà, di integrità e di buona condotta sportiva nonché a rispettare gli Statuti, i regolamenti, le decisioni e le direttive della Società, della F.S.G.C. e di tutti gli organismi sportivi nazionali ed internazionali ad essa collegati” (aff. pag. 40);

- che in data **1° agosto 2023** la F.S.G.C. ha comunicato alla società Tre Fiori di avere ricevuto **richiesta di transfer internazionale** del calciatore Adami da parte della società Pietracuta A.S.D., affiliata F.I.G.C., perfezionatasi, nel rispetto della normativa F.I.F.A. vigente, con lo svincolo per trasferimento all’estero in data 7 agosto 2023 (aff. pag. 11 e ss).

Risulta altresì provato dalle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nella vicenda di cui si discute:

- che il signor Adami, con propria dichiarazione resa in sede di audizione l’11 settembre 2023, ha espressamente confermato di avere firmato l’accordo economico con il Tre Fiori nel mese di maggio 2023 **con l’intento di rinnovare il suo tesseramento per la stagione successiva** (aff. pag. 32 e ss), circostanza confermata anche dai dirigenti della società Tre Fiori (cfr. audizione del signor Amici e del signor Benedettini – aff. pag. 28 e ss e pag 56 e ss);

- che la società Tre Fiori, dietro richiesta del proprio calciatore e senza nulla avere da eccepire al riguardo, ha acconsentito a ché quest’ultimo partecipasse “in prestito” alla prestigiosa competizione europea di “*Conference League*”;

- **che la società Tre Fiori non era minimante a conoscenza della volontà del calciatore di volersi tesserare all’estero e questa decisione non era stata concordata con il club.**

Sul punto, lo stesso signor Adami, in sede di audizione, ha dichiarato testualmente che *“Il Benedettini l’ha presa molto male perché mancava poco all’inizio del Campionato e avrei messo la squadra in difficoltà”* (aff. pag. 33).

Stante quanto sopra esposto, risulta palese che la condotta del signor Adami Martins Adam oltre ad avere violato l’art. 81 del Regolamento Organico che impone al tesserato **l’osservanza di ogni legittima pattuizione contenuta negli accordi individuali**, è altresì contraria ai principi di lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale sportiva nel rapporto con la società Tre Fiori, sanciti dall’art. 1, comma 2, Regolamento Disciplina, in quanto lesiva del legittimo affidamento che il comportamento del calciatore ha ingenerato nella società Tre Fiori, *la quale con la firma del contratto di rimborso economico e con il tesseramento depositato presso la F.S.G.C. per la stagione*

2023/2024 confidava legittimamente di poter contare sulle prestazioni sportive del signor Adami.

Risultano, sul punto, perfettamente pertinenti ed applicabili anche all'interno dell'ordinamento sportivo sammarinese i principi richiamati in sede di udienza dibattimentale dalla Procura Federale, che vengono qui di seguito riportati:

*"L'art. 4, comma 1, CGS [che è la norma sostanzialmente corrispondente all'art. 1, comma secondo, Reg. Disciplina F.S.G.C.] è norma perfettamente autosufficiente e opera da norma di chiusura del sistema. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva in senso stretto (c.d. "fair play"), ha assunto una dimensione più ampia, che si estende anche oltre l'ambito della competizione sportiva in sé e per sé considerata e della corretta applicazione delle regole di gioco, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l'ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all'attività sportiva (CFA, Sezione I, n. 38-2019/2020). La "lealtà sportiva" costituisce "una clausola generale che si sostanzia, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente valutabile e, dall'altro, in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all'ordinamento sportivo.*

*Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Un tale dovere è autonomamente e oggettivamente valutabile.*" (cfr. Decisione Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello N. 53 2021/2022)

*"Si spiega la presenza nell'ordinamento sportivo di questa disposizione caratterizzata dall'enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che secondo l'evidenza del singolo caso completino ed integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza che rinviano ad una fonte esterna come parametro della regola di giudizio da applicare al caso concreto, così consentendo di adeguare costantemente la disciplina trattata all'evoluzione della realtà sociale di riferimento che è appunto la realtà sportiva."* (Decisione Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello N. 10/2021)

*"... la intrinseca flessibilità di questi concetti [di lealtà, correttezza e probità] rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un "affidamento" sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo. Qui il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza – pur con quei limiti di definizione di cui si diceva – si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità*

dell'ordinamento sportivo." (Parere del Collegio di Garanzia dello Sport CONI N. 5/2017);

*"Ed è appena il caso di notare che "nell'ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell'aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all'accertamento dei menzionati valori." (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, N. 56/2018).*

*Risulta in particolare violato l'art. 4, comma 1, CGS. In proposito, va ricordato che la valutazione volta ad accertare il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza implica un percorso probatorio e argomentativo in parte diverso rispetto ad un giudizio concentrato sulla esatta violazione delle regole puramente societarie (civilistiche o penalistiche). Percorso che qui deve ritenersi integralmente raggiunto. A conforto di quanto si va dicendo è utile richiamare gli stessi principi interpretativi adottati dal Collegio di Garanzia dello Sport, in sede consultiva, con il parere N. 5/2017. Sia pure nell'ambito di un ragionamento più ampio, proprio il Collegio di Garanzia ha chiarito che, "in ambito sportivo, l'ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che, ripetutamente, si richiama a principi etici di rilevanza giuridica e morale [...]. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico. La dottrina civilistica non manca, in proposito, di osservare come la clausola generale, nell'ambito normativo in cui si inserisce introduca un criterio ulteriore di rilevanza giuridica, a stregua del quale il giudice seleziona certi fatti o comportamenti per confrontarli con un determinato parametro e trarre dall'esito del confronto certe conseguenze giuridiche. Vero è che la struttura tipica delle clausole generali è quella di norme incomplete che non hanno una propria autonoma fattispecie essendo destinate a concretizzarsi nell'ambito dei programmi normativi di altre disposizioni". Pertanto - prosegue ancora il parere N. 5/2017 del Collegio di Garanzia - "l'assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di correttezza e buona fede (Galgano) induce a ritenere che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. Questo discorso trova [...] fecondo terreno di applicazione nell'ordinamento sportivo. Non diversamente da quanto accade per l'ordinamento statale - dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà,*

*correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l'ordinamento – nel caso dell'ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l'attività sportiva". Dunque, "espressioni come buona fede, correttezza, lealtà appaiono [si] generiche e vaghe da rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da renderne difficile definire i confini di applicazione. E, tuttavia, la intrinseca flessibilità di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un affidamento sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo. Qui il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza – pur con quei limiti di definizione di cui si diceva – si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell'ordinamento sportivo". Il giudice sportivo non è quindi deputato a valutare le responsabilità ordinarie. Esso deve valutare il rispetto della *lex specialis* FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO costituente l'ordinamento sportivo. Ed è chiamato a trguardare con tale disciplina speciale se le modalità con le quali "la persona [deferita] si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, [hanno determinato o meno] una compromissione" dei valori cui si ispira l'ordinamento sportivo (principio ancora contenuto nel parere del Collegio di Garanzia N. 5/2017; nello stesso senso si veda *ex plurimis* Corte federale d'appello, SS.UU., N. 12/2021-2022; Corte federale d'appello, Sezione I, N. 24/2021-2022; Corte federale d'appello, Sezione I, N. 29/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., N. 53/2021-2022; Corte federale d'appello, Sez. I, N. 8/2022-2023). (Decisione Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello N. 63/2022).*

Per queste ragioni, codesta Commissione:

- **accoglie il deferimento** della Procura Federale della F.S.G.C. del tesserato signor **Adami Martins Adam**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società S.S. TRE FIORI F.C., e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 1, comma 2, del Regolamento Disciplina della F.S.G.C., anche in relazione all'art. 81, comma 1, del Regolamento Organico della F.S.G.C., per avere tenuto una condotta contraria ai principi di lealtà, probità, rettitudine, correttezza morale e materiale sportiva nel rapporto con la società Tre Fiori, per non avere rispettato il vincolo di tesseramento per la stagione sportiva 2023/2024 e le correlate pattuizioni contenute nell'accordo stipulato con la medesima società in data 25.05.2023, decidendo, nonostante il vincolo in essere con la società Tre Fiori, di tesserarsi nel

mese di agosto 2023 per la società Pietracuta A.S.D. affiliata F.I.G.C., irroga, ai sensi dell'art. 28, comma 1, N. 7, Reg. Disciplina, la sanzione di **mesi 2 di squalifica**, con estensione della stessa sanzione, così come previsto dallo stesso comma 1, N. 7, dell'art. 28 Reg. Disciplina, in ambito UEFA e FIFA ed in particolare in ambito F.I.G.C. La sanzione di cui al presente provvedimento dovrà essere pertanto scontata nel campionato di pertinenza.

San Marino, 13 marzo 2024.

**La Commissione Disciplinare**  
**Federazione Sammarinese Giuoco Calcio**